Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

I ricorrenti risultano titolari di un mutuo ipotecario stipulato in data 07/11/2001 con un intermediario incorporato nella banca resistente, che veniva ceduto ad una società-veicolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Gli istanti contestano la mancanza di documentazione comprovante la cessione del credito, l'irregolarità del piano di ammortamento (il contratto prevedeva 300 rate mentre il piano di ammortamento ne indica 332), tassi "*applicati superiori ai limiti di legge*", la "*discrepanza tra i tassi applicati alla stipula del contratto e quelli in essere ad oggi*" nonché una presunta rinegoziazione del mutuo non documentata.
I medesimi, pertanto, facevano richiesta alla banca di fornire la documentazione mancante *ex* art. 119 TUB.
L'intermediario provvedeva all'invio del contratto, del piano di ammortamento e delle polizze assicurative.
Nel mese di marzo 2025 i ricorrenti sporgevano un reclamo e, il mese successivo, presentavano un esposto all'Autorità di Vigilanza.
Nel mese di maggio 2025 l'intermediario, in qualità di *servicer*, confermava la legittimità della cessione del credito tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel luglio 2025, rimasti insoddisfatti dell'interlocuzione avuta con il resistente, presentavano ricorso all'ABF, chiedendo di: a) "*verificare la legittimità delle pretese creditorie*" con "*diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite*"; b) la "*verifica della regolarità della cessione del credito*"; c) la cancellazione della segnalazione nei SIC nel frattempo intervenuta.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario *servicer*, delegato alla gestione e recupero dei crediti cartolarizzati e procuratore speciale del convenuto, in sede di controdeduzioni rileva che:
- il differente numero di rate previste nel contratto rispetto a quelle del piano di ammortamento sono causate da irregolarità nei pagamenti e conseguente rimodulazione;
- le avverse deduzioni sui tassi di interesse sono totalmente sfornite di argomentazioni e prova;
- le rinegoziazioni sono state effettuate durante il rapporto a favore di parte debitrice, che si è resa morosa;
- la cessione del credito è avvenuta ai sensi della L. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale vale come notifica *ex* art. 1264 c.c.;
- in ordine alla trasparenza non sussiste alcuna violazione dell'art. 119 TUB.

Il convenuto evidenzia che nel mese di luglio 2025 aveva comunicato ai ricorrenti le coordinate bancarie per il pagamento di quanto dovuto, confermando la propria disponibilità ad addivenire a soluzioni transattive.
Per le ragioni sopra esposte, chiede che il ricorso venga rigettato nel merito.
In sede di repliche parte ricorrente contesta la titolarità di controparte del credito relativo al mutuo, atteso che lo stesso non ha fornito prova documentale dell'avvenuta cessione, nonostante le ripetute diffide ai sensi dell'art. 119 TUB.
Il resistente, inoltre, ha indebitamente percepito l'importo complessivo versato, pari ad € 141.717,59.
Il tentativo di pagamento effettuato dagli istanti al momento dell'iscrizione nei SIC sarebbe stato rifiutato e stornato dal cessionario, con conseguente illegittimità delle relative segnalazioni.
I ricorrenti evidenziano che successivamente al ricorso, con note del 04/09/2025 e del 14/10/2025, diffidavano ulteriormente il resistente a cessare ogni richiesta di pagamento, reiterando la richiesta di cancellazione delle segnalazioni.
Gli stessi ribadiscono le originarie domande, chiedendo la condanna in solido degli intermediari alla restituzione di € 141.717,59 oltre interessi, nonché di trasmettere gli atti alla Banca d'Italia per le relative sanzioni.
Nelle controrepliche il convenuto insiste sulla validità della cessione, provata dalla pubblicazione sulla G.U., dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dalla dichiarazione della banca cedente. Il resistente eccepisce l'inammissibilità delle nuove istanze formulate in sede di repliche e ritiene infondate le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso.
In data 11/12/2025, infine, il Collegio, ritenutane la necessità ha disposto un supplemento istruttorio, invitando l'intermediario a produrre "*copia dell'atto di rinegoziazione del mutuo intervenuto nel 2023*".
Il resistente ha assolto a tale incombente in data 30/12/2025, depositando i seguenti documenti: - accettazione proposta di ripianamento; - piano di ammortamento aggiornato. I ricorrenti hanno depositato ulteriori osservazioni critiche sui documenti integrativi prodotti.

DIRITTO

La questione oggetto del contendere attiene ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2001 con una banca incorporata dal convenuto.
Nel presente procedimento si è costituito l'intermediario *servicer* delegato alla gestione e recupero dei crediti cartolarizzati, in qualità di procuratore speciale del convenuto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, che ha coinvolto il mutuo in questione nel marzo 2025.
Il mutuo ipotecario è stato stipulato il 07/11/2001 avente le seguenti caratteristiche: a) importo erogato Lire 135.000.000; 2) durata 25 anni; 3) restituzione in n. 300 rate mensili; 4) tasso fisso al 7,29 per cento annuo.
I ricorrenti contestano sia presunte anomalie relative al contratto (ovvero tassi di interesse oltre soglia usura e numero delle rate) che le irregolarità nella cessione del credito, oltre alle segnalazioni nei SIC.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare si rileva che, sebbene non siano state sollevate eccezioni in proposito dal resistente, non appare ammissibile la domanda dei ricorrenti relativa alla verifica del tasso-soglia nella fase genetica del contratto, atteso che il medesimo è stato stipulato al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.
L'accertamento dell'eventuale esistenza di un'usura "sopravvenuta", invece, sarebbe esclusa in forza delle norme di interpretazione autentica contenute negli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., come rilevato nella fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 24675/2017.
Il Collegio di Coordinamento, adattando alla pecularietà del procedimento ABF il *dictum* delle Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*La normativa vigente non consente di sanzionare la cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, sempre che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il predetto tasso non eccedesse il tasso soglia*".
Ne deriva che la domanda concernente l'usura genetica è inammissibile *ratione temporis*, mentre quella relativa all'usura sopravvenuta è infondata per le ragioni sopra indicate.
Parimenti inammissibile appare la domanda di parte ricorrente relativa ad una presunta segnalazione nei SIC (di cui peraltro non è prodotta alcuna evidenza), atteso che la medesima non è contenuta nel reclamo. Dalla documentazione depositata in atti si evince che la segnalazione è stata effettuata contestualmente allo storno di un pagamento spontaneo effettuato dei ricorrenti nel mese di maggio 2025, ovvero in epoca successiva al reclamo del 20/03/2025.
Passando alla trattazione nel merito, invece, gli istanti hanno lamentato la mancanza di comunicazione nei loro confronti dell'atto di cessione del credito.
Il resistente ha prodotto al riguardo i seguenti documenti: 1) avviso di cessione di crediti in blocco *ex lege* n. 130/1999 a società-veicolo (SPV) per la cartolarizzazione dei crediti, pubblicato sulla G.U. del 01/03/2025; 2) comunicazione del 21/03/2025 al legale di controparte della cessione dell'intero contratto a società mandataria (*special servicer*), pubblicata sulla G.U. del 06/03/2025.
Ne deriva che risulta presente anche una comunicazione diretta al debitore ceduto, oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Quest'ultima formalità sarebbe di per sé già sufficiente per rendere la cessione efficace rispetto al debitore, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, 17/09/2025, n. 25547 e Collegio ABF Milano, n. 1000/2023 secondo cui: "*Sul punto è sufficiente ricordare che la pubblicazione dell'avviso di cessione nella G.U. sostituisce la notifica dell'atto o l'accettazione da parte del debitore ceduto (cfr. Cass. 16 giugno 2006, n. 13954), rendendo quindi con ciò pienamente efficace rispetto al debitore la cessione (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 17230/2021*".
Pertanto la predetta domanda deve essere respinta.
I ricorrenti, inoltre, presentavano in data 17/10/2024 una richiesta di documentazione bancaria *ex* art. 119 TUB, a cui l'intermediario forniva riscontro in data 21/10/2024 mediante il deposito di copia del contratto, del piano di ammortamento, dei fascicoli assicurativi e della nota di iscrizione ipotecaria.
In data 30/12/2025 la banca, a seguito della richiesta di integrazione, ha depositato l'accettazione della proposta di ripianamento ed il piano di ammortamento aggiornato, assolvendo agli obblighi di consegna documentale.
Alla luce dell'integrazione prodotta dalla banca, la c.d. "rinegoziazione" del mutuo cui fa riferimento parte ricorrente consiste in realtà nella proposta di ripianamento formulata dalla mandante, a seguito dell'appostamento a sofferenza del credito.
Pertanto, sulla base di un corredo allegativo che rimane incompleto, appare verosimile la seguente ricostruzione dei fatti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in epoca successiva al 07/01/2019 ed in conseguenza dei ritardi nei pagamenti verificatisi negli ultimi mesi, la banca ha appostato il credito a sofferenza, dichiarando presumibilmente la decadenza dal beneficio del termine per i debitori e la risoluzione del rapporto;
- successivamente, come indicato nella nota che accompagna la proposta di ripianamento, parte ricorrente ha effettuato versamenti di importo non precisato, manifestando la volontà di rientrare dall'esposizione;
- il 01/12/2022, a distanza di 46 mesi dall'ultima rata pagata secondo quanto registrato nel piano di ammortamento, una mandataria della resistente ha proposto alla controparte una proposta di accordo con il quale, a fronte della sospensione della procedura esecutiva, la mutuataria si impegnava al versamento di € 3.850,00 in 7 rate di € 550,00 ciascuna. Tale proposta non è chiara nel definire l'oggetto del ripianamento, che appare essere non l'intera esposizione a sofferenza, ma l'ammontare delle rate scadute e non pagate, maggiorato di interessi di mora ed oneri di recupero. Il predetto ammontare non è specificato, né risulta indicato l'importo complessivamente versato dalla mutuataria. Si evince dal piano di ammortamento allegato che, in esito al "ripianamento", la parte debitrice è stata rimessa in termini per i successivi pagamenti rateali fino ad estinzione del capitale residuo. Peraltro l'accordo, sebbene poco chiaro nei suoi termini essenziali, non risulta neanche sottoscritto dai mutuatari, benché gli stessi vi abbiano dato volontaria esecuzione;
- dal 19/06/2023, data dell'ultimo pagamento ai sensi dell'accordo di ripianamento, "rivive" il piano di ammortamento del mutuo originario, con scadenze mensili fino ad estinzione del capitale residuo.

Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la durata del piano di ammortamento non è allungata da 300 fino a 332 rate, bensì viene rimodulata in funzione dell'interruzione dei pagamenti e del successivo ripianamento.
Rimangono invariati il tasso di interesse applicato e gli altri oneri. Su quest'ultima circostanza i mutuatari, a parte generiche doglianze, non formulano specifiche contestazioni in ordine a voci di costo illegittimamente applicate.
Lo stesso legale di parte ricorrente, infatti, conferma che l'accordo non ha efficacia novativa e chiede di accertare l'illegittimità delle condizioni previste nel contratto di mutuo originario, ma tale questione esula dalla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro adito.
Poiché la ristrutturazione del debito ha natura conservativa e non novativa, la richiesta di accertare la legittimità della pretesa creditoria dovrebbe limitarsi alla verifica delle condizioni applicate dall'accordo di ripianamento, che effettivamente rimangono poco trasparenti. Tuttavia sul punto i ricorrenti non formulano contestazioni specifiche neppure sull'importo complessivamente versato prima di essere rimessi in termini, limitandosi a contestare la mancata sottoscrizione e la conseguente invalidità, senza inferire sugli obblighi restitutori che ne conseguono.
Per le predette ragioni tutte le domande spiegate da parte ricorrente devono essere respinte, con conseguente non accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE